

COPIA



Dott. FEDERICO BIONDI
NOTAIO

1

Numero 38.138 del Repertorio.....

Numero 6.229 della Raccolta.....

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANCONA, CHIARAVALLE, FALCONARA

MARITTIMA, JESI, MONSANO, MONTEMARCIANO, MONTE SAN VITO.....

..... E SENIGALLIA PER LA TRASFORMAZIONE DEI.....

..... "CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLE DELL' ESINO".....

..... REPUBBLICA ITALIANA.....

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno quattro del me-

se di settembre.....

..... (4 - 9 - 1995).....

nella sede del Consorzio Acquedotto Valle dell' Esino sita in

Ancona, via Trieste n.2.....

Avanti a me, Dr. Federico Biondi, notaio in Falconara Marit-

tima, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Ancona, sen-

za l' assistenza dei testimoni, per avervi le parti d' accor-

do fra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato,

si sono costituiti i signori:.....

GALEAZZI Dr. RENATO, nato ad Ancona il 22 ottobre 1945, e.....

FANTASIA PIO FRANCESCO, nato ad Ancona il di 11 gennaio 1948,

entrambi domiciliati per la carica in Ancona presso la Casa


Comunale, i quali agiscono in nome e per conto del.....

- COMUNE DI ANCONA, codice fiscale 00351040423.....

nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e di Vice Se-

gretario generale in esecuzione della delibera del Consiglio

Comunale n. 759 in data 28 dicembre 1994 emanata senza ri-



lievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del

22 febbraio 1995, prot. n.848 (visti i chiarimenti forniti

con lettera n.70259 del 7 febbraio 1995);-----

BIANCHINI Dr. ALESSANDRO GIOVANNI, nato a Marebbe (Bz) il 20

settembre 1945, e -----

BECCI Dr.ssa GIANNA, nata a Senigallia il 24 giugno 1953, ---

entrambi domiciliati per la carica in Chiaravalle presso la

Casa Comunale, i quali agiscono in nome e per conto del -----

- COMUNE DI CHIARAVALLE, codice fiscale 00166560425-----

nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e Segretario

Comunale generale, in esecuzione della delibera del Consiglio

Comunale n. 157 in data 28 dicembre 1994, esaminata senza ri-

lievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del

22 febbraio 1995 prot. n. 635 (visti i chiarimenti forniti

con lettera n.1642 in data 6 febbraio 1995);-----

POLITA Dr. MARCO, nato a Jesi il 22 agosto 1953,e-----

COLIPIA DR. ENZO, nato in San Benedetto in Perillis (AQ) il

19 gennaio 1944, -----

entrambi domiciliati per la carica in Jesi presso la Casa Co-

munale, i quali agiscono in nome e per conto del -----

- COMUNE DI JESI, codice fiscale 00135880425-----

nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e segretario

comunale in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale

n. 80 in data 24 febbraio 1995 esaminata senza rilievi dal

Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 14 marzo

1995 prot. n. 2236/95;-----

OREFICINI ROSI Dr. ROBERTO, nato a Ancona il di 11 giugno

1955 e-----

MACCHIARELLI Dr MARCELLO, nato a Teano (CE) il 12 dicembre

1948 entrambi domiciliati per la carica in Falconara Marit-

tima presso la Casa Comunale, i quali agiscono in nome e per

conto del-----

- COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, codice fiscale 00343140422..

nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e Segretario

Comunale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale

n. 156 in data 5 dicembre 1994 esaminata senza rilievi dal

Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 29 marzo

1995 prot. n.3617/95 (visti i chiarimenti forniti e le modi-

fiche apportate con delibera del Consiglio Comunale n.18 in

data 2 marzo 1995 esaminata senza rilievi dal Comitato Regio-

nale di Controllo nella seduta del 29 marzo 1995 prot. n.

2778/95);-----

SBARBATI SANDRO, nato a Jesi il 5 ottobre 1954 e-----

BARTOLINI Dr.ssa ROSSELLA, nata a Chiaravalle il 24 novembre

1960, entrambi domiciliati per la carica in Monsano presso

la Casa Comunale, i quali agiscono in nome e per conto del---

- COMUNE DI MONSANO, codice fiscale 00181710427

nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e Segretario

Comunale in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale

n. 148 in data 28 dicembre 1994 esaminata senza rilievi dal

Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 4 aprile

1995 prot. n. 1321/95 (visti i chiarimenti forniti con deli-

bera del Consiglio Comunale n.20 in data 3 marzo 1995 esami-

nata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella

seduta del 4 aprile 1995 prot. n. 2974/95);-----

PAOLO RAFFAELI, nato ad Ancona il 21 luglio 1951 e-----

SBERNINI Dr. ALFREDO, nato a Ancona il 5 aprile 1942,-----

entrambi domiciliati per la carica in Montemarciano presso la

Casa Comunale, i quali agiscono in nome e per conto del-----

- COMUNE DI MONTEMARCIANO, codice fiscale 00161090428-----

nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e Segretario

Comunale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comuna-

le n. 196 in data 29 dicembre 1994 esaminata senza rilievi

dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 22 feb-

braio 1995 prot. n.886/95 (visti i chiarimenti forniti con

lettera n. 1119 in data 6 febbraio 1995);-----

SECCHI LJNO, nato a Monte San Vito il 4 agosto 1951, e----

ARCANGELI Dr. MARCELLO, nato a Montemarciano il 24 dicembre

1946, entrambi domiciliati per la carica in Monte San Vito

presso la Casa Comunale, i quali agiscono in nome e per conto

del-----

- COMUNE DI MONTE SAN VITO, codice fiscale 00182280420-----

nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e Segretario

Comunale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale


n. 160 in data 23 dicembre 1994 esaminata senza rilievi dal

Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 14 marzo 1995 prot. n.655/95 (visti i chiarimenti forniti con delibera del Consiglio Comunale n.6 in data 22 febbraio 1995 esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 14 marzo 1995 prot. n. 2226/95);

MARTANT GRAZIANO, nato a Senigallia il 15 dicembre 1950 e
MILIANI GIOVANNI, nato a Pioraco (MC) il 18 maggio 1931,
entrambi domiciliati per la carica in Senigallia presso la Casa Comunale, i quali agiscono in nome e per conto del.....
COMUNE DI SENIGALLIA, codice fiscale 00332510429
nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e Segretario Comunale, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 55 in data 19 maggio 1995 esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 9 giugno 1995 prot. n. 5110/95,

I Medesimi, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale promettono:

che, con decreto n. 33335/IV in data 13 ottobre 1962 del Prefetto di Ancona, è stato costituito, tra i Comuni di Ancona, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia, il "Consorzio per la costruzione dell'acquedotto della Valle dell'Esino" e, contestualmente, ne è stato approvato il relativo Statuto, poi modificato con successivo decreto prefettizio n. 26857/IV del 23 novembre 1963;



- che, con ulteriore decreto prefettizio n. 8723/IV del 21 gennaio 1971, è stato approvato un nuovo Statuto, per effetto del quale l' Ente ha assunto la denominazione di "Consorzio Acquedotto Valle dell' Esino" ed ha ampliato il numero dei Comuni aderenti, essendone entrati a far parte anche i Comuni di Monsano, Monte San Vito e Montemarciano;

- che, le finalità perseguite dal Consorzio consistono, ai sensi dell' art. 3 dello Statuto predetto, nel provvedere: ...

"a) - agli studi, ai progetti di massima, alle proposte, alle richieste di contributi ed a qualsiasi iniziativa tendente alla costruzione di un acquedotto che possa soddisfare al fabbisogno idrico dei Comuni uniti in Consorzio;

b) - alla progettazione, ai finanziamenti ed alla esecuzione di tutte le opere necessarie per la costruzione dell' acquedotto stesso;

c) - alla amministrazione ed utilizzazione dei fondi provenienti dai contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e dai Comuni partecipanti, dei proventi che perverranno da mutui, prestiti, servizi, alienazioni, lasciti, ecc.;

d) - alla successiva manutenzione dell' acquedotto stesso fino al punto in cui rimane comune, dovendo essere curato il servizio di distribuzione idrica dalle singole pubbliche Amministrazioni, d' intesa e con il coordinamento eseguito dal Consorzio;

e) - a tutte le spese necessarie ed utili per l' esplicazione

dei compiti di cui al presente articolo.";

che, l' art. 60 comma 1° della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modifiche stabilisce:

" entro il 31 dicembre 1994, i Comuni e le Province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge";

che, pertanto, occorre provvedere a sopprimere o a trasformare il Consorzio stesso;

che la soppressione dell' Ente risulta improponibile, dato che lo stesso, avendo pressochè completato tutte le opere consortili di captazione e di adduzione, provvede al rifornimento idrico degli otto Comuni consorziati, con ciò soddisfacendo quasi interamente al fabbisogno della popolazione dei Comuni stessi;

che, pertanto, risulta più funzionale all' interesse pubblico procedere alla trasformazione dell' Ente secondo una delle forme previste dalla legge n. 142/90;

che, tra le forme associative e di cooperazione tra gli enti locali delineate dal Cap. VIII della legge predetta, la più consona risulta essere quella del Consorzio, come configurato dall' art. 25 della legge stessa, perchè più idonea ad erogare, in modo associato, un servizio che riveste non solo

carattere economico ed imprenditoriale, ma anche rilevanza sociale;

- che il quadro normativo di riferimento dell' istituto del consorzio può essere così sintetizzato:-----

A - Legge 8 giugno 1990 n.142-----

art. 4 comma 2°:-----

" Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per ... l' ordinamento dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni"";-----

art. 25 comma 1°:-----

""I Comuni e le provincie, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un Consorzio, secondo le norme previste per le Aziende Speciali, di cui all' art. 23, in quanto compatibili";-----

art. 25 comma 2°:-----

" A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una Convenzione ai sensi dell' art. 24 unitamente allo Statuto del Consorzio";-----

art. 24 comma 2°:-----

La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;-----

art. 25 comma 3°:-----

"In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consor-

zio";

che pertanto, l' istituto del Consorzio, nel nuovo ordina-
mento, viene a configurarsi, in sostanza, quale "Azienda Con-
sorziata" come disciplinata dal R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578,
cap. IV e dal D.P.R. 4 ottobre 1986 n.902, Titolo IX, cap.I;

B) Legge 5 gennaio 1994 n.36;

Art. 10 comma 1°:

"Le Aziende Speciali, gli Enti ed i Consorzi Pubblici eser-
centi i servizi, anche in economia, esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire
i servizi loro affidati fino all' organizzazione del servizio
idrico integrato";

Art.9 comma 2°:

"I Comuni e le Province provvedono alla gestione del servizio
idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie pre-
viste dalla legge 8 giugno 1990 n.142....";

Art. 4 comma 1°, lettera f: Il Servizio Idrico Integrato è
costituito:

"Dall' insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e di de-
purazione delle acque reflue";

che, mentre da una parte, la Legge 142/90 impone la tra-
sformazione del Consorzio nella nuova forma istituzionale
dalla stessa prevista entro il termine del 31 dicembre 1994,
dall' altra, la Legge n.36/90 risulta ancora largamente inat-



tuata per mancanza di.....
provvedimenti di competenza statale e regionale previsti dal
la legge stessa;.....

che, pertanto, allo stato attuale la Convenzione e lo Sta-
tuto Consortili non possono che recepire i principi fondamen-
tali dettati dalla legge n.36/1994 in attesa dei provvedimen-
ti statali e regionali, ed,-----
in particolare, quello relativo all' adozione da parte della
Regione Marche della Convenzione tipo, di cui all' art.11
della predetta legge.

Tanto premesso e formante parte integrante e sostanziale del
presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:.....

ART. 1-----

--Trasformazione del Consorzio Acquedotto Valle dell' Esino--

Il Consorzio Acquedotto Valle dell' Esino, costituito con i
precitati decreti prefettizi, è trasformato, ai sensi dell'
art. 60 della legge 8 giugno 1990 n.142, in"" Consorzio GOR-
GOVIVO"" ed è costituito secondo le norme di cui all' art.25
della legge medesima.

Il Consorzio è retto dallo Statuto consortile nel testo ap-
provato dai Consigli Comunali.....
degli otto Comuni contraenti, Statuto che si allega al pre-
sente atto sotto la lettera ""A"" per formarne parte inte-
grante e sostanziale, da me notaio omissane la lettura per
concorde dispensa dei comparenti,.....

..... Art.2

..... Fini del Consorzio

Il Consorzio persegue i seguenti scopi:

- a) gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro utilizzo;.....
- b) studio, progettazione, costruzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità; ..
- c) risparmio della risorsa idrica mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

 - risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano evidenti perdite;
 - installazioni di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
 - installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.....

- esercitate nel contesto urbano;
- diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;.....
- d) reimpiego delle acque reflue suscettibili di riutilizzo, e di quelle depurate, tenuto conto degli aspetti igienico ..

sanitari, e in base alle norme tecniche emanate dal Ministro dell' Ambiente;

e) gestione di altri servizi pubblici, previo consenso del Comune già titolare, purchè compatibile con quello idrico.

Al fine di perseguire i predetti scopi, il Consorzio ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo:-----

- compimento di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con l' oggetto consortile;-----

- ricorso al credito mediante assunzione di mutui di scopo, preferibilmente con la Cassa Depositi e Prestiti;-----

- stipula di convenzioni con altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 24 della legge n. 142/1990;-----

- partecipazione a società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale, aventi scopi pertinenti a quelli del Consorzio;-----

- disciplina della dotazione organica, dello stato giuridico e del trattamento economico-----

del personale e l' organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di efficacia,-----

efficienza ed economicità.-----

-----Art. 3-----

Modalità e criteri per perseguire la gestione consortile del-

-----servizio idrico integrato-----

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a),




b), c), d) del precedente art. 2, i Comuni consorziati si obbligano a trasferire, in regime di concessione, al "Consorzio GORGOVIVO", entro e non oltre due anni dalla data di stipula della presente Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le canalizzazioni, i mezzi, e, in genere, tutti i beni mobili ed immobili che, al momento del loro trasferimento, siano da essi, comunque, impiegati nel servizio idrico integrato, come definito dall' art.4 comma 1 lettera f) della legge n.36/1994. Sarà, contestualmente trasferito al Consorzio tutto il personale di ruolo dai Comuni, o da loro Aziende, dipendente addetto, stabilmente e continuativamente al servizio idrico integrato, alla data del 31 agosto 1993.

Il trasferimento dei beni di cui sopra dovrà essere effettuato in base ad un preciso ed articolato stato di consistenza. Lo stato di consistenza dovrà essere redatto in contraddittorio tra Tecnici di ciascun Comune consorziato e Tecnici del Consorzio.

La rilevazione del personale da trasferire verrà effettuata unicamente sulla base della pianta organica (o atto analogo) vigente al 31 agosto 1993 nei Comuni consorziati, o nelle loro Aziende, da cui saranno rilevati la qualifica funzionale, il profilo professionale il livello retributivo ed il mansionario del personale da trasferire.

Detto personale manterrà, in costanza di mansioni, la quali-



fica, il profilo, il livello retributivo in godimento al momento del trasferimento, sino alla definizione da parte del Consorzio della nuova pianta organica o atto analogo,.....

Ai fini di cui sopra, ogni Comune interessato prima, o sua azienda e il Consorzio poi, assumeranno formali atti, rispettivamente di trasferimento e di presa in carico dei beni, servizi e del personale predetti,-----

Agli atti di trasferimento dovrà essere allegato uno studio programma, redatto da ogni Comune, che individui e valuti gli investimenti da realizzare nel territorio del Comune interessato a medio termine (cinque anni) al fine di ottimizzare nel territorio il servizio e il risparmio idrici,.....

In ogni caso, sin dal momento del trasferimento, ad ogni Comune consorziato dovrà essere garantito un livello quantitativo e qualitativo del servizio idrico esistente prima del trasferimento e, comunque, un sistema operativo di pronto intervento nel territorio. Il trasferimento del patrimonio di ogni Comune al Consorzio avverrà in modo contemporaneo, così anche per quanto attiene al personale dipendente di ruolo,...

Il trasferimento dei beni mobili ed immobili di cui ai precedenti capoversi, avverrà in regime di concessione,-----

Il Consorzio GORGOVIVO, fermo il regime concessorio trattandosi di beni appartenenti al demanio comunale, è tenuto a remunerare il capitale mobiliare ed immobiliare trasferito, valutato al termine dei tre anni, in base a parametri e criteri

stabiliti dall'Assemblea Consortile su proposta della Commissione Amministratrice, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

opere di adeguamento del servizio idrico

Ciascun Comune aderente ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all' adeguamento del servizio idrico integrato in relazione ai propri piani urbanistici, previa convenzione con il Consorzio ove verranno stabiliti criteri, modalità e termini per la costruzione e per il trasferimento al Consorzio dell' opera realizzata.

Art. 5

Durata del Consorzio

Il consorzio è costituito a tempo indeterminato.

Esso, tuttavia, viene sciolto, oltre che per previsione di legge, anche nel caso in cui gli scopi consorziali di cui al precedente art. 2 siano divenuti impossibili o troppo onerosi.

In caso di scioglimento, i beni del Consorzio saranno trasferiti in proprietà ai Comuni consorziati in proporzione al valore del capitale conferito.

Art. 6

Trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio

Copia dei seguenti atti fondamentali del Consorzio è inviata ai Comuni Consorziati:

a) Il piano - programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra i Comuni aderenti e il Consorzio;

b) I bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) Il Conto Consuntivo;

d) Il bilancio di esercizio.

..... Art. 7

.....Forme di consultazione degli enti contraenti.....

I Comuni contraenti debbono essere preventivamente consultati in ordine a qualsiasi problema inerente al Consorzio, anche quando ne faccia richiesta il Consiglio di un solo Comune aderente.

..... Art. 8

.....Rapporti finanziari.....

I rapporti finanziari fra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Pertanto, prima del trasferimento del patrimonio di cui al precedente art. 3 il Consorzio continuerà nella gestione del servizio idrico applicando criteri e metodi previgenti alla stipula della presente convenzione.

Dopo il trasferimento del suddetto patrimonio, fermo l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, perseguirà l'obiettivo di una politica tariffaria uguale per tutti i Comuni consorziati da raggiungere,



in modo graduata, entro il termine massimo di cinque anni
dalla data di trasferimento del patrimonio.

Durante il periodo transitorio dei predetti cinque anni, il
Consorzio ha facoltà di stabilire tariffe differenziate per
ogni Comune consorziato tenendo conto, per ciascun Comune:--

- della tariffa del Servizio idrico vigente prima del trasfe-
rimento del patrimonio di cui sopra;
- del servizio fornito;
- degli investimenti previsti dal piano programma;
- dell' entità dei costi di gestione.

Entro il termine di cui sopra, sarà applicata una tariffa u-
nica per tutti i Comuni consorziati secondo i criteri stabi-
liti dagli artt. 13, 14 e 15 della legge n.36/1994.

Art. 9

Reciproci Obblighi e Garanzie

Tutte le modifiche della presente convenzione e dello Statuto
ad essa allegato, ivi comprese quelle concernenti l' adesione
dei Comuni terzi e di altri Enti pubblici che richiedono di
entrare a far parte del Consorzio, debbono ottenere il voto
favorevole della maggioranza assoluta di tutti i Consigli dei
Comuni consorziati;

il Consorzio può essere sciolto con il voto favorevole del
la maggioranza assoluta dei Consigli dei Comuni che detengono
almeno i 3/4 (tre quarti) delle quote di partecipazione;

il recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima



che siano trascorsi dieci anni dal dì 1 gennaio 1995 per gli
enti contraenti, e dieci anni dalla data della loro adesione
per gli altri Comuni successivamente aderenti,.....

Al Comune che recede viene riconosciuta ed attribuita la sola
quota di partecipazione che ha conferito all'atto della sua
adesione di identico valore monetario, con esclusione, quin-
di, di interessi e/o rivalutazioni monetarie,.....

.....-Art. 10.....

.....Patrimonio del Consorzio e quote di Partecipazione.....

Il ""Consorzio GORGOVIVO"" subentra in tutti i rapporti atti-
vi e passivi già esistenti in capo al Consorzio acquedotto
Valle dell' Esino e ne acquisisce, quale capitale di dotazio-
ne, conferito dai predetti otto Comuni, tutto il suo patrimo-
nio mobiliare ed immobiliare,.....

I rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare ed immo-
biliare sono quelli risultanti dall' inventario del Consorzio
Acquedotto Valle dell' Esino alla data del 31 ottobre 1992,
inventario che si allega al presente atto sotto la lettera
""B"", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane
la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai com-
parenti,.....

La quota di partecipazione di ciascun Comune è quella risul-
tante dalla popolazione residente in ognuno di essi alla data
del 31 dicembre 1993,.....

Pertanto sono attribuite a ciascun Comune consorziato le se-

guenti quote:.....

- Comune di Ancona	41,84%
- Comune di Chiaravalle	5,73%
- Comune di Falconara Marittima	12,43%
- Comune di Jesi	16,59%
- Comune di Monsano	1,01%
- Comune di Montemarciano	3,34%
- Comune di Monte San Vito	1,84%
- Comune di Senigallia	17,22%
T O T A L E	100,00% (cento per cento).

Dette quote dovranno essere riviste in occasione di ogni censimento ufficiale della popolazione.

In caso di adesione al Consorzio di un Comune o di altro Ente pubblico, ad esso viene attribuita una quota di partecipazione stabilita dai consigli dei Comuni consorziati contestualmente alla delibera di cui al primo capoverso del precedente art.9.

Art. 11

Personale del Consorzio

E' trasferito al ""Consorzio GORGOVIVO"" il personale già dipendente dal Consorzio Acquedotto Valle dell'Esino.

La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, sono quelli risultanti dalla pianta organica del consorzio Acquedotto Valle dell' Esino che si allega al presente atto sotto la lettera ""C"" per formarne parte inte-

grante e sostanziale, omissane la lettura per espressa e con-
corde dispensa avutane dai comparenti,

.....Art. 12.....

.....Inizio attività del Consorzio.....

Il ""Consorzio GORGOVIVO"" inizierà la propria attività nei
modi e termini di cui sopra alla presente Convenzione e al-
l'allegato Statuto con effetto dal 5 settembre 1995,.....

Alla prima convocazione dell'Assemblea del Consorzio provve-
de, entro il 20 settembre 1995, il Sindaco del Comune di An-
cona o Suo delegato, che ne assume la presidenza sino alla
nomina del Presidente dell'Assemblea,.....

.....Art. 13.....

.....Registrazione.....

La presente convenzione è soggetta a registrazione con impo-
sta in misura fissa ed è esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modifiche,.....

Per la sottoscrizione ai margini del presente atto e degli
allegati le parti concordemente delegano i signori:.....

Galcazzi Renato (Sindaco di Ancona)

Polita Marco (Sindaco di Jesi) e.....

Mariani Graziano (Sindaco di Senigallia)

E, richiesto, ho ricevuto il presente atto che da me notaio
si è letto ai comparenti, i quali interpellati, mi hanno di-
chiarato di approvarlo in tutto il suo tenore,.....



Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di
mio pugno su pagine ventitre di fogli sei compresa la presen-
te per la parte che occupa.

F.to: Renato Galeazzi - Pio Francesco Fantasia

Alessandro Giovanni Bianchini - Gianna Ricci

Marco Polita - Colella Enzo

Roberto Oreficini Rosi - Marcello Macchiarelli

Sandro Sbarbati - Rossella Bartolini

Paolo Raffaelli - Alfredo Sbernini

Lino Secchi - Marcello Arcangeli

Mariani Graziano - Miliani Giovanni

Federico Biondi notaio (s.s.)

